

**COMUNE DI ALIMENA**  
**PROVINCIA DI PALERMO**  
*(Libero Consorzio dei Comuni)*  
**Area Amministrativa**

Reg. Gen. n. 609

Determinazione del Funzionario Responsabile n. 339 del 31/12/2015

**Oggetto :** Impegno di spesa per rimborso spese legali dott.ssa Clara Lacagnina.

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**

**PREMESSO:**

- che la dott.ssa Clara Lacagnina ha svolto le funzioni di Segretario Comunale di questo Comune dal 01/12/2010 al 31/03/2014 ;
- che per fatti legati all'attività dell'incarico ricoperto è stata sottoposta a procedimento penale n. 2983/2013 RGPM e n.946/2014 R.GIP dinanzi al Tribunale di Termini Imerese ;
- che con ordinanza del 29/05/2014 il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Termini Imerese ha ordinato l'archiviazione del procedimento ;
- che con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 17/02/2015 al n. 803, la dott.ssa Clara Lacagnina ha presentato richiesta per il rimborso delle spese legali nell'ambito del procedimento di cui sopra , allegando nota spese del difensore di fiducia, Avv. Alberto Fiore, pari ad €. 6.597,76;

**ACQUISITA** agli atti la copia dell'ordinanza di archiviazione del procedimento;

**VISTI :**

- l'art. 49 del CCNL 16.05.2001 dei Segretari Comunali e Provinciali, per effetto del quale " *1. Gli enti, anche per le ipotesi di incarichi di reggenza o supplenza, assumono le iniziative necessarie per la copertura assicurativa della responsabilità civile dei segretari comunali e provinciali, ivi compreso il patrocinio legale, salvo le ipotesi di dolo e colpa grave. Le risorse finanziarie destinate a tale finalità sono indicate nei bilanci, nel rispetto della effettiva capacità di spesa*";
- la sentenza n. 8750 del 24.12.2009 emessa dalla quarta Sezione del Consiglio di Stato, con la quale viene affermato il principio per il quale il Segretario Comunale, "*prosciolto in via definitiva dalle accuse che gli sono state mosse per la sua attività istituzionale, ha diritto al rimborso delle spese legali da parte del Comune, anche se non è dipendente dello stesso e ciò in virtù del rapporto funzionale che lo lega all'ente, il che crea un rapporto di dipendenza di fatto*";
- il parere n. 20/2010 dell'Agenzia Autonoma dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sez. Puglia ove, pur riconoscendo l'assenza nei vigenti CCNLL del comparto dei Segretari Comunali di disposizioni analoghe a quelle previste nei CCNLL di comparto del personale dipendente degli Enti Locali, in merito al beneficio del rimborso delle spese di difesa in giudizio, si rammenta che la magistratura amministrativa (TAR Veneto sez. 1, 23.03.2000 n. 835, TAR Puglia sez. II, Lecce 20.07.1999, n. 671 ed altre pronunce simili), ritiene che "*le spese legali sostenute da un dipendente pubblico in un giudizio penale per fatti connessi all'esercizio delle sue funzioni, conclusosi con l'assoluzione, spetta anche quando ciò non sia previsto espressamente dalla legge, essendo la difesa nel giudizio penale del dipendente pubblico, compreso il Segretario Comunale, non rispondente soltanto all'esigenza personale del medesimo ma anche all'esigenza di un'adeguata tutela della P.A. per la salvaguardia dell'immagine e per la necessità di evitare o limitare i danni patrimoniali che ne potrebbero derivare*", affermando in sostanza il principio generale dell'ordinamento amministrativo che impone alla P.A. di intervenire e contribuire alla difesa di un dipendente in un giudizio, sempre che sussista un diritto-interesse in proposito, da riconoscersi tutte le volte in cui l'imputazione riguardi un'attività svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente e sia, in definitiva, imputabile all'Ente stesso;
- la deliberazione n. 334 del 07.11.2013 della Corte dei Conti Sez. Controllo del Veneto ove, tra le altre disposizioni, è affermata la legittimità del rimborso anche in caso di mancata sottoposizione della scelta del legale incaricato della difesa in giudizio al previo assenso
- dell'Amministrazione di appartenenza, alla luce di un consolidato orientamento anche della giurisprudenza contabile favorevole alla rimborsabilità *ex post*, in applicazione del principio per cui il diritto di difesa, costituzionalmente garantito, non può subire limitazione alcuna;

**CONSIDERATO:**

- che il procedimento penale nel quale il Segretario Comunale era stato incolpato di reato di rifiuto di atti d'ufficio (Art. 328 c.2 CP), si è concluso con l'archiviazione dello stesso ”, che costituisce assoluzione piena;
- che sussistono, pertanto, le condizioni per il riconoscimento del rimborso delle spese legali alla dott.ssa Clara Lacagnina, già Segretario di questo Comune;

**VISTI :**

- la delibera consiliare n. 28 del 29/11/2015 di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2015 ;
- il D. Lgs. n. 267/2000 ;
- la documentazione in atti ;

**DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- **RICONOSCERE** il rimborso delle spese legali di € 6.597,76 alla dott.ssa Clara Lacagnina, in relazione al procedimento penale svoltosi a suo carico, di cui in premessa, definito con sentenza di archiviazione;
- **IMPEGNARE** la superiore somma di € 6.597,76 per € **3.255,39** all'intervento 1.01.02.03, capitolo 1301/8 “Spese per liti, arbitraggi e risarcimenti” del bilancio 2015, e per € **3.342,37** allo stesso capitolo e intervento del bilancio pluriennale 2015/2017 – esercizio 2016;
- **DARE ATTO** che si provvederà alla liquidazione a presentazione di regolare fattura quietanzata da parte del difensore;
- **TRASMETTERE** copia della presente all'Area Economica e Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Il Funzionario Responsabile  
F.to D.ssa Leonarda LIBRIZZI

**IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA E FINANZIARIA**

Vista la determinazione che precede , ai sensi dell'art. 151 , comma 4 , del D.Lgs. n.267/2000 , appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria .

Alimena lì 31/12/2015

Il Funzionario Responsabile dell'Area  
Economica e Finanziaria  
F.to Rag. Rosanna Russo

**PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO**

Affissa all'Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ..... al .....

Il Responsabile del Servizio  
Dr V. Gangi Chiodo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del Responsabile del Servizio incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, certifica l'avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Alimena dal ..... al..... senza opposizione o reclami.

Alimena, li .....

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Lucia Maniscalco